



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 16/2024

Aggiornamento Codice di comportamento - Clausole di risoluzione, di decadenza o nullità da inserire nei contratti indicati all'art. 3 comma 2, del codice generale e all'art. 1 del codice di comportamento

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI: - gli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" denominato "Codice Generale", modificato con D.P.R. del 13 Giugno 2023 n. 81;

- l'art. 1 comma 44 della Legge 4/11/2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.";

- il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Reggio Calabria che, unitamente alla Relazione illustrativa, è stato approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 7 del 31/01/2014, denominato "Codice di comportamento";

- la Disposizione di Servizio n. 13 del 05/06/2014 (Trasmissione Codici di comportamento - Clausole di risoluzione o di decadenza da inserire nei contratti indicati all'art. 3 comma 2, del codice generale e all'art. 1 del codice di comportamento);

RICHIAMATE: - la delibera della Giunta camerale n. 46 del 14/6/2024, con la quale, in relazione alle sopravvenute modifiche normative in materia, si è provveduto all'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio;

- la Disposizione di Servizio n. 8 dell' 8/04/2024 concernente il Nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023. Modifica disposizione di servizio 20/2023 avente ad oggetto: "Disposizione ponte per la nomina del Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 D. Lgs. 36/2023";

PRESO ATTO che il Codice di comportamento aggiornato è stato già notificato, congiuntamente alla richiamata delibera giuntale n. 46/2024, a tutti i dipendenti della Camera di commercio e delle Aziende Speciali In.form.a. e S.S.E.A ed è stato pubblicato sul sito istituzionale;

RICHIAMATO in particolare l'art.1 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio che, in continuità con quanto già previsto nel previgente testo approvato con delibera n.7/2021, così dispone:

1. "Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16.4.2013 n.62, modificato con D.P.R. del 13 Giugno 2023 n. 81, ai cui contenuti si fa rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il personale di questa amministrazione.
2. Il presente codice detta norme di comportamento per il personale delle Camere di commercio, in forza della sua adozione avvenuta con delibera di Giunta ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono al personale delle Aziende speciali, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di



contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli organi di cui all'art. 9 della legge n. 580 del 1993 come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010. Copia del presente codice e del codice generale saranno notificati agli interessati, provvedendo altresì a inserire e far sottoscrivere - nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa - apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali.

4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del codice generale. A tal fine, il Responsabile del Servizio, nella qualità di collaboratore RUP, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 113/2021 che ha introdotto l'obbligo di adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel quale è confluito anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RICHIAMATO il PIAO 2024-2026 - sezione anticorruzione e trasparenza- adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 12/2024 che, tra le misure in materia di prevenzione della corruzione, richiama tra l'altro la normativa di cui al c.d. divieto di pantouflage, previsto dal comma 16 ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La stessa norma chiarisce che la conseguenza della violazione del c.d. divieto di pantouflage ricade su contratti conclusi e sugli incarichi conferiti con la sanzione di carattere civilistico della nullità ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In riferimento alla richiamata disposizione normativa, nel citato PIAO, sezione anticorruzione e trasparenza, è inserita, quale misura preventiva, la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC.

VISTI gli artt. 7 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art. 41 del vigente statuto;

D I S P O N E



a) che in continuità con quanto già previsto della previgente disposizione di servizio n. 13 del 05/06/2014, i Responsabili dei Servizi e il Provveditore per gli ambiti di propria competenza, nella loro qualità di collaboratori del RUP, dovranno mettere a disposizione il Codice di comportamento ed il Codice Generale, preferibilmente con modalità telematiche, delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di commercio, di tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera di commercio si avvale, nonché dei componenti degli organi di cui all'art.9 della Legge n. 580 del 1993 s.m.i.;

b) che nei contratti, ordinativi di affidamento, atti di incarico o altro documento avente natura negoziale o regolativa, si dovrà prevedere che, tra le dichiarazioni che debbono essere rese dai partecipanti, dovrà essere inserita la seguente clausola (sostituire alla parola "contraente" quella più opportuna l'appaltatore, il procuratore incaricato, il professionista...): *"Il contraente (e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo) si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui al D.P.R. 62/2013 s.m.i. e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Reggio Calabria.*

A tal fine si dà atto che la Camera di Commercio ha messo a disposizione (del contraente) gli stessi Codici per una completa e piena conoscenza. (Il contraente) si impegna a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo che , in concreto, svolgono attività in favore della Camera di commercio (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Il contraente è consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti (nel caso di impresa aggiudicataria aggiungere: "anche da parte dei propri collaboratori a qualsiasi titolo") costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto (oppure in caso di concessione "causa di decadenza"), ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Il contraente dichiara, in relazione al c.d. divieto di pantouflage, di non aver violato quanto previsto dalla normativa vigente di cui al D.lgs. n. 165/2001. Si tratta di un vincolo per tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La violazione del c.d. divieto di pantouflage comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

La Camera di commercio verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/accertamento nullità (in caso di violazione del divieto di pantouflage), fatto salvo il risarcimento dei danni e tutte le altre conseguente di legge.

c) La presente disposizione ai sensi dell'art.12 comma 1 del d. lgs. 33/2013 verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Camera di Commercio di Reggio Calabria e delle due Aziende Speciali Informa e SSEA.



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA



La presente Disposizione di servizio sarà notificata a tutto il personale camerale e al personale delle Aziende speciali In.form.a. e S.S.E.A tramite procedura di gestione del protocollo informatico Gedoc e sarà archiviata digitalmente.

Reggio Calabria, 3/7/2024

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Natina Crea

(atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)